

# STATUTO DELL'ACCADEMIA LAZZARITA DI RE SAN LUIGI IX DI FRANCIA

#### Art. 1 – "Accademia Lazzarita di Re San Luigi IX di Francia"

- a) E' istituita l' "Accademia Lazzarita di Re San Luigi IX di Francia", erede della cessata "Accademia Teutonica Enrico VI di Hohenstaufen", di seguito "Accademia", annessa al Gran Baliato di Sicilia dell'Ordine Militare ed Ospedaliero di San Lazaro di Gerusalemme, avente come finalità quella di:
  - promuovere e incrementare ed editare studi e pubblicazioni concernenti l'Antico e Molto Nobile Ordine Militare ed Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme (di seguito denominato Ordine di San Lazzaro) e gli altri Ordini Religiosi Militari, con particolare riguardo a quelli operanti in Sicilia e nel Mediterraneo, nonché le confraternite storiche siciliane e del Sud Italia;
  - promuovere e coordinare, organizzare e attuare, anche per conto di altri Enti, iniziative su fatti inerenti la storia dell'Ordine di San Lazzaro e degli altri Ordini Religiosi Militari, nonché delle confraternite storiche siciliane e del Sud Italia, di interesse culturale, didattici o divulgativi, letterari ed artistici, curando relazioni con istituzioni similari in ogni parte del mondo;
  - pubblicare opere che rientrino nelle finalità religiose e storico culturali dell'Ordine di San Lazzaro;
  - organizzare convegni di studi, concorsi, convivi e premi sulle materie specifiche di interesse dell'Istituzione;
  - promuovere, nel rispetto della cultura interreligiosa federiciana, incontri a carattere ecumenico tra le varie confessioni cristiane e scambi culturali con le altre fedi monoteiste, promuovendo iniziative di pace;
  - promuovere e finanziare iniziative di sostegno ai cristiani perseguitati.
  - istituire un premio internazionale intitolato a <u>San Luigi Re di Francia</u> e destinato a individui ed organizzazioni che si siano adoperate per la difesa dalle persecuzioni morali e fisiche dei cristiani nel mondo.
- **b)** L'Accademia non può svolgere attività diverse ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.



#### Art. 2 – Accademici

- a) Per essere nominati Accademici sono necessari i seguenti requisiti:
  - non aver riportato condanne definitive e non aver a carico procedimenti penali per i delitti previsti dal codice penale o qualsiasi altra legge speciale e non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi delle leggi 1123/56 e n. 5751/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - avere maturato un'adeguata esperienza culturale e scientifica nelle materie di interesse dell'Accademia.
- b) Le nomine vengono effettuate dal Rettore dell'Accademia, previa delibera del Senato Accademico. Il Senato Accademico verificata, sulla base di documenti prodotti e di ogni altro elemento raccolto, la sussistenza o meno dei suddetti requisiti, dichiara la domanda di nomina accettata o respinta con delibera inappellabile.

#### Art. 3 – Categorie di Accademici

- a) Gli Accademici possono essere di quattro categorie, di seguito elencate in ordine decrescente di importanza:
  - Accademici Onorari: possono essere nominati tali, insigni personalità del mondo accademico sociale, economico, politico, militare e religioso alle quali, per posizione o attività professionale non sia possibile richiedere una collaborazione attiva e continuativa. A tale categoria possono essere, del pari, ascritte persone giuridiche, enti ed istituzioni che abbiano in qualche modo contribuito al prestigio ed alle opere dell'Ordine di San Lazzaro.
  - <u>Accademici Ordinari</u>: possono essere nominati tali professori universitari, scienziati, studiosi, artisti, professionisti.
  - Accademici Lazzariti: sono ascritti a tale categoria, ipso jure, tutti i Cavalieri dell'Ordine di San Lazzaro di stanza in Sicilia. Possono essere ascritti alla categoria medesima anche i Cavalieri dell'Ordine di San Lazzaro appartenenti ad altre giurisdizioni, che ne facciano richiesta. Gli Accademici Lazzariti si obbligano al pagamento della quota di sostegno all'Accademia nella misura di € 50,00 annue, oltre € 100,00 per l'ammissione;



- Accademici Collaboratori: possono essere ascritti a tale categoria, a domanda, coloro che si impegnino a svolgere, a titolo gratuito, attività professionali o di utilità e vantaggio a favore dell'Accademia, con particolare riferimento all'organizzazione, l'attuazione e la divulgazione di iniziative congressuali ed eventi vari, concernenti la storia dell'Ordine di San Lazzaro ed altri Ordini o Confraternite che abbiano svolto o che ancora operino nel Mezzogiorno d'Italia ed, in particolare, in Sicilia. Gli Accademici Collaboratori si obbligano al pagamento della quota di sostegno all'Accademia nella misura di € 100,00 annue, oltre € 200,00 per l'ammissione
- b) Il Rettore può decretare l'esonero dal pagamento delle quote di cui alla superiore lettera a) per le categorie sub iii e iv, per particolari ed eccezionali motivi.
- c) Gli Accademici, a qualunque categoria appartengano, sono ascritti, al momento della nomina, ad una delle seguenti Classi accademiche:
  - Scienze Araldiche e Nobiliari
  - Scienze Morali, Storiche e Filologiche
  - Scienze Religiose e Liturgiche
  - Scienze Giuridiche
  - Scienze Mediche Matematiche e Fisiche
  - Scienze Poetiche e Letterarie
  - Scienze Artistiche e Figurative

## Art. 4 - Organi dell'Accademia

- a) Sono organi dell'Accademia:
  - Il Magnifico Rettore, nominato dal Gran Balì ai sensi dell'art. 3.7, lett. d) ed e), dello Statuto del Gran Baliato, per la durata di quattro anni.
  - Il Cancelliere nominato per quattro anni dal Rettore, tra i Cavalieri del Gran Baliato.
  - Il Direttore Scientifico, nominato dal Rettore, udito il Cancelliere, per la durata di quattro anni, rinnovabile.
  - Il Senato Accademico, composto da quattro Accademici e nominato ai sensi dell'art. 3.7, lett. b), dello Statuto del Gran Baliato, oltre il Rettore che lo presiede ed il Cancelliere: esso è organo di amministrazione e



consultivo del Rettore e viene convocato da quest'ultimo tutte le volte in cui ciò sia ritenuto necessario.

- b) Al Gran Maestro dell'Ordine di San Lazzaro è riservato l'alto patronato sull'Accademia.
- c) Il Rettore, il Cancelliere ed il Direttore Scientifico dell'Accademia sono di diritto ascritti nella categoria degli Accademici ordinari.
- d) Il Gran Maestro dell'Ordine di San Lazzaro è ascritto di diritto alla categoria degli Accademici Onorari.
- e) Tutti gli Accademici portano, come segno distintivo, la medaglia dell'Accademia, appesa al collo ad un nastro di colore verde, con sul fronte l'immagine di San Luigi IX circondata dalla dicitura Accademia Lazzarita di Re San Luigi IX di Francia e sul retro lo stemma dell'Accademia.
- f) L'Accademia utilizza come stemma quello di cui all'allegato al presente statuto.

### Art. 5 – Supporto finanziario

- Il supporto finanziario all'attività dell'Accademia è garantito dal Gran Baliato di Sicilia dell'Ordine di San Lazzaro, dagli Accademici, e dalle liberalità dei terzi.
- Tutte le spese dell'Accademia devono essere autorizzate dal Senato Accademico. La relativa gestione e rendicontazione è demandata al Cancelliere dell'Accademia.

## Art. 6 – Dimissioni ed espulsione

- a) Se un accademico viene incolpato di fatti o viene anche solo sospettato di aver commesso fatti che escludono la sua appartenenza all'Accademia, allora il Rettore deve verificare la veridicità dei fatti ed indagare se la colpa o il sospetto sono fondati.
- b) Prima e durante la verifica viene data la possibilità all'accademico accusato di prendere posizione in merito alle accuse. Può ammettere i fatti, scusarsi, esporre le motivazioni che riducano le sue colpe, oppure respingere ogni accusa.
- c) Se il Rettore ritiene che le accuse siano infondate, egli ne informa tempestivamente l'accademico scagionato. Se invece le accuse risultano



- fondate il rettore sottopone la questione al Senato Accademico che decide in proposito a maggioranza dei 2/3.
- d) Il Rettore può sospendere i diritti dell'accademico fino al chiarimento del sospetto o fino all'assoluzione.
- e) Nel caso di uscita o dimissione, tutti gli accademici devono fare attenzione che sia tutelato il diritto di buona reputazione dell'accademico e salvaguardare la buona reputazione dell'Accademia "Lazzarita di Re San Luigi IX di Francia".
- f) Nell'ipotesi in cui un Cavaliere dell'Ordine di San Lazzaro, che rivesta anche il titolo di accademico, presenti le dimissioni o venga espulso dall'Ordine, cessa ipso jure di appartenere all'Accademia "Lazzarita di Re San Luigi IX di Francia", senza necessaria ulteriore comunicazione.

#### Art. 7 – Norma di chiusura

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto del Gran Baliato di Sicilia dell'Ordine Militare ed Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme, relative agli enti ad esso affiliati.



## Allegato – Stemma dell'Accademia.

